



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20050 Triuggio (MI) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 - Fax 0362.997.045

prot 6975 del 29.11.18 L.R. 16-9-83 N. 82

OGGETTO: COMUNE DI BOSISIO PARINI. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, LEGGE N. 241/1990. ISTANZA SUAP IN VARIANTE AL PGT (SOCIETA' VIBICI COSTRUZIONI SRL) PER REALIZZAZIONE DI FABBRICATO PRODUTTIVO. PARERE.

IL DIRETTORE

VISTA:

- la nota trasmessa dal Comune di Bosisio Parini (LC), agli atti dell'Ente Parco protocollo n. 6446 del 5 novembre 2018, con la quale viene indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per il giorno 04.12.2018 ore 10.00 presso il Municipio di Bosisio Parini, relativamente all'istanza SUAP presentata dalla Società Vibici Costruzioni Srl, in variante al PGT Vigente e relativa all'area sita in Via dei Livelli;
- la documentazione inerente il procedimento di cui sopra, scaricata dal sito web del Comune di Bosisio Parini;

VISTI, altresì:

- il Vigente Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Regionale della Valle del Lambro, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 7/601 del 28 luglio 2000, rettificato con delibera di Giunta Regionale n. 7/6757 del 9 novembre 2001;
- la Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro, adottata con deliberazione di Comunità del Parco n. 12 del 26 settembre 2017;

ESAMINATA, da parte del competente Ufficio dell'Ente Parco, la documentazione tecnica disponibile sul sito *web* del Comune di Bosisio Parini;

PRESO ATTO che la variante al PGT, per l'area in oggetto, è finalizzata alla realizzazione di un edificio industriale di due piani fuori terra e di una palazzina uffici di quattro piani fuori terra;

RICHIAMATO il precedente parere favorevole con prescrizione dell'Ente Parco protocollo n. 3821 del 22.06.2018, avente oggetto "*Comune di Bosisio Parini. Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. - Istanza SUAP in Variante al PGT (Società VIBICI Costruzioni Srl) per realizzazione di fabbricato produttivo. Parere*";

RIBADITO, con riferimento al parere favorevole con prescrizione di cui al precedente punto, che l'area di cui all'istanza in oggetto è esterna al perimetro del Parco Valle del Lambro ma, sebbene esterna, ricade - per una porzione - all'interno della fascia di metri 500 dai confini del Parco Valle del Lambro (Rif. Legge Regionale 5 agosto 2016, n. 21 "*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 - Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi - ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro. Modifica dei confini del Parco regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale Oglio Nord*"), di talché devono essere ottemperate le prescrizioni di cui all'art. 33 "*Impianti incompatibili*" delle NTA del PTC del Parco Valle del Lambro;

VISTI:

- la Legge Regionale n. 86/1983 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i.;



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20050 Triuggio (MI) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 - Fax 0362.997.045

L.R. 16-9-83 N. 82

Tutto ciò premesso,

ESPRIME

per quanto di propria competenza ed in riferimento a quanto elencato in premessa, **parere favorevole** all'istanza SUAP presentata dalla Società Vibici Costruzioni Srl, in variante al PGT Vigente e relativa all'area sita in Via dei Livelli, di cui alla lettera trasmessa dal Comune di Bosisio Parini agli atti dell'Ente Parco protocollo n. 6446 del 5 novembre 2018, ribadendo le **prescrizioni** di cui al precedente parere protocollo n. 3821/2018:

- 1) per la fascia di metri 500 dai confini del Parco vige il divieto di cui all'art. 33 "*Impianti incompatibili*", comma 1, delle NTA del PTC del Parco Valle del Lambro, che recita "*Nel territorio del Parco e nelle aree adiacenti al confine dello stesso, per una fascia di 500 metri, è tassativamente vietata l'ubicazione di discariche di rifiuti tossici, nocivi, speciali e solidi urbani, nonché la realizzazione di inceneritori, nonché risulta inibita l'apertura di nuovi impianti per l'ammasso ed il trattamento di carcasse di autoveicoli...*".

Il Responsabile dell'Area Tecnica:

(Arch. Leopoldo Motta)



IL DIRETTORE:

(Dr. Bernardino Farchi)